



# **Comune di Ascoli Piceno**

*Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana*

**BANDO P10/2019**

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO IN UNA O PIÙ STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL’AFFIDATARIO.**

Articolo 1 OGGETTO .....	3
Articolo 2 DURATA .....	3
Articolo 3 PARAMETRI DELLA STRUTTURA .....	4
Articolo 4 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO .....	4
Articolo 5 ASSISTENZA SANITARIA .....	5
Articolo 6 RENDICONTAZIONE FLUSSO ANIMALI .....	6
Articolo 7 ORGANICO .....	6
Articolo 8 DECESSO, SOPPRESSIONE E FUGA DEI CANI RICOVERATI .....	7
Articolo 9 ADOZIONI .....	7
Articolo 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	8
Articolo 11 PENALI .....	9
Articolo 12 CONTROLLO E VIGILANZA .....	10
Articolo 13 CODICE DI COMPORTAMENTO .....	10

## **Articolo 1 OGGETTO**

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei seguenti animali:

- A) cani catturati nel territorio del Comune di Ascoli Piceno dal competente Servizio dell'ASUR nel periodo di vigenza del presente appalto, per i quali - in esito al periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico - non sia possibile la restituzione al proprietario o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
- B) cani già di proprietà del Comune di Ascoli Piceno, che alla data del 30/9/2019 risultano essere:
  - n. 140 presso il rifugio APPA di Appignano del Tronto (AP);
  - n. 3 presso il canile di Offida (AP);
  - n. 34 presso il canile Ospital Dog di Morrovalle (MC);
- C) cani oggetto di rinuncia alla proprietà o alla detenzione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento del proprietario/detentore residente nel Comune di Ascoli Piceno (art. 10 L.R. Marche n. 10/1997);
- D) cani oggetto di procedimenti coattivi che ne impongono la custodia presso un canile, secondo le disposizioni impartite dalle competenti Autorità Giudiziarie (in tal caso i costi saranno da addebitarsi ai proprietari dei cani).

Il servizio sarà svolto in una o più struttura/e adibita/e a canile, messa/e a disposizione dall'affidatario secondo quanto dettagliatamente descritto al paragrafo 3 del disciplinare di gara.

Il canile pubblico di cui alla lettera A), ove vengono trasferiti i cani vaganti catturati dall'ASUR nel territorio comunale per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con microchip e l'avviso all'eventuale proprietario, è quello comprensoriale situato in C.da Tesino nel Comune di Offida (AP), come da mappa riportata nell'Allegato B al presente Capitolato.

L'affidatario dovrà occuparsi, a propria cura e spese, del trasferimento dei cani dalle strutture sopra richiamate al primo capoverso lettera B), ove sono attualmente ospitati, alla/e struttura/e messa/e a disposizione, con obbligo di provvedervi mediante mezzi idonei, autorizzati al trasporto degli animali vivi, nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge; l'operazione di trasferimento dovrà essere completata nell'arco di 30 giorni successivi alla stipula del Contratto. Gli oneri a carico del Comune decorreranno dalla data di effettiva presa in consegna degli animali, come risulterà da appositi verbali di trasferimento degli stessi.

L'affidatario si impegna a mantenere gli animali, con interventi adeguati alla specie ed al numero, presso la/e struttura/e messa/e a disposizione, nei limiti della capacità massima di ricezione autorizzata in base alla normativa regionale di appartenenza.

Il servizio si intende continuativo, comprendente tutti i giorni feriali e festivi, in orario diurno e notturno, svolto secondo le modalità previste dalla vigente normativa nonché da quelle indicate nel presente Capitolato.

## **Articolo 2 DURATA**

Il servizio ha una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di inizio attività che sarà indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi. L'Amministrazione eserciterà tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del contratto originario.

### **Articolo 3 PARAMETRI DELLA STRUTTURA**

La/e struttura/e di ricovero destinata/e ad ospitare gli animali deve/devono rispettare i parametri strutturali, funzionali e gestionali previsti dalla normativa nazionale e locale, vigente o in seguito approvata.

Tali parametri devono essere considerati parte integrante del presente Capitolato; in particolare, devono essere imprescindibilmente garantiti i seguenti requisiti:

- autorizzazione sanitaria concessa con atto autorizzativo dell'Autorità Competente (Comune/ASL) nel cui territorio è/sono ubicata/e la/e struttura/e;
- registro di carico e scarico degli animali, sempre presente in sede e regolarmente aggiornato, con i contenuti previsti dalla normativa regionale di riferimento (per le strutture ubicate nel territorio della Regione Marche, il registro deve essere conforme all'allegato "B" al Regolamento Regionale n.2/2001, numerato e firmato in ogni foglio dal dirigente del Servizio Veterinario dell'ASUR. Sul registro devono essere annotati: lo stato segnaletico dell'animale; la data di introduzione dell'animale nel canile o rifugio; la data di nascita dell'animale o la provenienza; gli interventi veterinari; il numero del microchip o il tatuaggio dell'animale, la data della cessione dell'animale e le generalità del destinatario);
- archivio sanitario, contenente le schede cliniche degli animali in trattamento;
- relazione semestrale da redigere ed inviare al Comune ed al Servizio Veterinario dell'ASUR competente per territorio per documentare l'attività svolta.

Si richiamano comunque tutti gli obblighi a carico dell'affidatario, previsti dalla normativa regionale di riferimento nel territorio in cui la struttura è ubicata (per la Regione Marche, L.R. n. 10/1997 e Regolamento Regionale n. 2/2001).

### **Articolo 4 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario si impegna a:

- a) accudire gli animali custoditi, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione cibo ed acqua potabile, accurata pulizia individuale ed ambientale, sgambatura, idoneo servizio di custodia, tempestiva assistenza sanitaria, ecc.). Gli animali devono essere alimentati quotidianamente sia nei giorni feriali che festivi. I mangimi bilanciati, differenziati per età, stato fisico o eventuali patologie in atto e croniche, devono essere somministrati ogni giorno in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute e devono essere immessi in mangiatoie singole. Dovranno essere sempre presenti appositi contenitori riempiti di acqua potabile fresca e pulita;
- b) rimuovere giornalmente le deiezioni solide e liquide e mantenere, comunque, il normale decoro dei reparti adibiti al ricovero dei cani durante l'arco della giornata;
- c) effettuare periodiche operazioni di disinfestazione, derattizzazione e protezione degli animali da parassiti come zecche, pulci, zanzare e flebotomi;
- d) garantire, in caso di condizioni critiche (temperature molto rigide o elevate), l'utilizzo di idonei presidi (es. lampade riscaldanti, teli ombreggianti, etc.);
- e) assicurare il libero ingresso delle associazioni di volontariato delegate dai Comuni alle adozioni ed al controllo sul benessere degli animali, in ogni giorno della settimana;
- f) garantire ed assicurare l'apertura al pubblico almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno tre ore al giorno, in modo da assicurare la più ampia possibilità di promuovere la politica di adozione degli animali ivi ospitati. L'orario d'ingresso al pubblico deve essere notificato al Comune e specificato in un cartello esposto all'esterno del cancello d'ingresso della/e struttura/e (analoga procedura dovrà essere adottata in caso di variazioni dell'orario). La/e struttura/e deve/devono essere adeguatamente segnalata/e con apposita cartellonistica, facilitandone l'individuazione da parte del pubblico;

- g) favorire percorsi di recupero comportamentale dei cani problematici;
- h) garantire la disponibilità di uno schema (planimetria o altro elaborato grafico), costantemente aggiornato, che indichi la dislocazione dei cani ricoverati in ogni box (con indicazione del numero di registro e/o del microchip);
- i) farsi carico di tutte le spese e gli oneri di gestione della/e struttura/e quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - acquisto di cibo, nel rispetto di quanto specificato nel presente articolo con riferimento alle caratteristiche previste per l'alimentazione;
  - acquisto di materiale per pulizia, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione;
  - acquisto di farmaci, antiparassitari, materiale sanitario di consumo ambulatoriale e altro (lastre, ecografie, etc.);
  - spese derivanti da eventuali percorsi di recupero comportamentale;
  - spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della/e struttura/e;
  - spese relative a riscaldamento, energia elettrica, consumi idrici, utenze telefoniche, raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani ed assimilati;
  - smaltimento spoglie degli animali deceduti o soppressi all'interno della/e struttura/e;
  - oneri retributivi e contributivi per il personale dipendente o incaricato;
  - spese per l'acquisto di piccole attrezzature e per il funzionamento di uffici;
  - consulenze fiscali, amministrative e del lavoro;
  - oneri fiscali e di legge, nonché imposte e tasse derivanti dall'attività appaltata;
- j) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- k) mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti (telefono, casella di posta elettronica certificata) utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento;
- l) comunicare all'Amministrazione, all'atto della stipula del Contratto, il nominativo del responsabile operativo che terrà i rapporti inerenti la gestione del servizio con l'Amministrazione ed assicurerà gli adempimenti di cui al presente Capitolato, fornendo altresì un recapito cellulare del medesimo;
- m) comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

## **Articolo 5 ASSISTENZA SANITARIA**

Ferme restando le prestazioni veterinarie che sono a carico dei Servizi Veterinari dell'ASUR, in base alla normativa regionale di riferimento (per la Regione Marche, art. 5 L.R. n. 10/1997), l'affidatario dovrà garantire le seguenti prestazioni sanitarie e di assistenza veterinaria agli animali ospitati nella/e struttura/e, da ricomprendere nella tariffa giornaliera applicata:

- monitoraggio costante dello stato sanitario generale dei cani;
- visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente;
- prescrizione di cure mediche veterinarie;
- acquisto e somministrazione dei farmaci;
- verifica della corretta somministrazione di farmaci;
- gestione, controllo e responsabilità dell'armadio dei farmaci presso il canile;
- corretta tenuta del registro di carico e scarico dei farmaci e dell'emissione di ricette per fornitura di medicinali;
- verifica di tutte le segnalazioni relative agli animali ospitati, effettuate dai volontari o dagli operatori;
- attività a carattere di urgenza con pronto intervento;

- interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee);
- trattamenti antiparassitari interni ed esterni, mediante periodico trattamento diretto sugli animali (es. applicazione di collari repellenti);
- esami clinici e di laboratorio, finalizzati al controllo dello stato di salute degli animali ed alla prevenzione delle malattie a carattere zoonosico e/o finalizzati a verificare la guarigione dell'animale dopo l'effettuazione di specifiche terapie;
- trasferimento degli animali in strutture specialistiche per prestazioni non eseguibili nell'ambulatorio del canile;
- prestazioni medico-veterinarie straordinarie (es. interventi chirurgici complessi, trattamenti terapeutici su cani infetti da leishmaniosi, etc.);
- soppressioni eutanasiche degli animali, nei casi previsti dalle normative nazionali e regionali.

L'affidatario dovrà assicurare l'assistenza veterinaria e la tutela della salute dei cani ospiti della struttura, attraverso un Medico Veterinario iscritto all'Albo che assume l'incarico di Direttore Sanitario, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione all'atto della stipula del Contratto, ovvero entro 3 (tre) giorni dalla variazione; il Direttore Sanitario è responsabile dello stato di salute e del benessere psico-fisico degli animali ospitati ed assume a proprio carico gli oneri e le responsabilità connesse agli adempimenti di cui al presente articolo.

#### **Articolo 6 RENDICONTAZIONE FLUSSO ANIMALI**

L'affidatario presenterà al Comune una rendicontazione giustificativa, sotto forma di tabella da allegarsi alla fattura o nota di addebito di cui al successivo articolo 10, dalla quale risulti, per ciascun animale:

- il numero del registro di carico e scarico;
- il microchip identificativo;
- la data di ingresso;
- la data di uscita (con indicazione del motivo: affido, decesso, etc.);
- i giorni di presenza (computandovi il giorno di ingresso e non il giorno di uscita).

#### **Articolo 7 ORGANICO**

L'affidatario dovrà utilizzare, per l'espletamento delle attività di cui al presente Capitolato, personale in numero sufficiente a garantire che tutte le funzioni connesse con la gestione siano adeguatamente eseguite, con regolarità ed in modo che gli animali siano accuditi in maniera tale da assicurare idonee condizioni di salute e di benessere.

Per l'espletamento di tutte le sopracitate attività connesse con il regolare funzionamento della/e struttura/e, l'affidatario potrà utilizzare:

- lavoratori dipendenti, per i quali siano rispettate le vigenti normative in materia di lavoro subordinato;
- Medici Veterinari o altri libero-professionisti, incaricati in qualsiasi forma giuridica prevista dalla vigente normativa, purché siano rispettati i requisiti e le condizioni dalla stessa previste;
- volontari iscritti ad associazioni riconosciute.

Tutti i soggetti che operano nella/e struttura/e, a qualsiasi titolo, dovranno essere dotati di cartellino di riconoscimento rilasciato dall'affidatario, che consenta sia l'identificazione che il ruolo svolto, da indossarsi sugli abiti in modo ben visibile.

Il personale dovrà dimostrare la massima cortesia e gentilezza nell'accogliere il pubblico per favorire le adozioni degli

animali ricoverati nella/e struttura/e; dovrà essere in possesso delle necessarie cognizioni tecnico-pratiche e professionali nonché adeguatamente formato affinché gli animali vengano opportunamente trattati, nel rispetto delle caratteristiche etologiche oltre che fisiologiche e si instauri un buon rapporto uomo/animale.

Di tutti gli operatori, a qualsiasi compito adibiti, risponde unicamente l'affidatario, il quale deve osservare le norme e prescrizioni delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nell'Allegato A al presente Capitolato "Dotazione organica attuale".

#### **Articolo 8 DECESSO, SOPPRESSIONE E FUGA DEI CANI RICOVERATI**

La notizia del decesso o della fuga di un animale deve essere notificata all'ASUR e al Comune entro e non oltre le 48 ore dal verificarsi dell'evento.

In caso di decesso, la morte deve essere tempestivamente annotata sul registro di carico e scarico; gli animali deceduti saranno affidati a ditta autorizzata al trasporto e alla termodistruzione di spoglie animali o alla consegna ad un cimitero per animali autorizzato.

La soppressione può avvenire solo nei casi consentiti dalla legislazione vigente, ovvero su soggetti affetti da una malattia inguaribile senza possibilità di miglioramento con alcuna terapia chirurgica o farmacologia ed è praticata da un medico veterinario previa anestesia profonda. Lo stato di effettiva sofferenza dell'animale deve essere comprovato da certificazione medico veterinaria.

#### **Articolo 9 ADOZIONI**

L'affidatario dovrà garantire:

- iniziative di promozione delle adozioni e per la prevenzione del randagismo, finalizzate ad un corretto rapporto uomo/animale;
- la consegna all'adottante del libretto sanitario indicante le vaccinazioni e i trattamenti sanitari cui l'animale è stato sottoposto, quelli ancora da espletare e le note caratteriali dell'animale.

Nei casi in cui nella/e struttura/e operino associazioni di volontariato, le stesse promuovono le adozioni degli animali presenti.

Le associazioni devono coordinare l'operato dei propri volontari, tramite un apposito regolamento e nel completo rispetto delle direttive di sicurezza disposte dall'affidatario.

Gli animali possono essere ceduti in affido o adozione esclusivamente a persone che diano garanzie di buon

trattamento, previa compilazione di apposita scheda di adozione.

Si applicano i divieti di cessione in affido/adozione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

## **Articolo 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

All'affidatario è corrisposto il corrispettivo giornaliero posto a base di gara, al netto dello sconto offerto, per ogni cane ospitato nella/e struttura/e, riferito a tutte le attività sopra indicate.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA nella misura di legge, se ed in quanto dovuta.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'affidatario dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico lo stesso di ogni relativo rischio e/o alea.

L'affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

I corrispettivi spettanti all'affidatario saranno erogati dietro presentazione di regolare fattura o nota di addebito, con cadenza trimestrale posticipata, corredata dalla rendicontazione del flusso animali di cui al precedente articolo 6.

Il Comune si riserva di effettuare le opportune verifiche, direttamente o per il tramite di persone, enti o associazioni dallo stesso delegate.

Il pagamento, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o nota di addebito, subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva e di quant'altro previsto dalla legge.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'appalto un R.T.I., i singoli operatori economici costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale degli operatori raggruppati nei confronti dell'Amministrazione, dovranno provvedere ciascuno alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle prestazioni cui si riferisce.

Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se:

i) il pagamento da parte dell'Amministrazione dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza;

o

ii) in alternativa, il pagamento da parte dell'Amministrazione dovrà essere effettuato direttamente a favore di ciascun membro del RTI.

La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.

In ogni caso, la mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle prestazioni e delle competenze maturate dai singoli operatori economici membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutti gli operatori economici raggruppati e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuno. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **Articolo 11 PENALI**

Qualora si riscontrassero inadempienze imputabili all'affidatario, questo sarà invitato a porvi rimedio entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione, nel rispetto delle norme contrattuali e degli obblighi di legge.

L'Amministrazione, scaduto senza esito il termine, potrà rivalersi applicando all'affidatario le penali di seguito stabilite:

- pari a € 50,00 (Euro Cinquanta) per ogni giorno di ritardo nel trasferimento dei cani dalle strutture ove sono attualmente ospitati (art.1 lett. B), ulteriore rispetto ai 30 giorni dalla stipula del Contratto;
- pari a € 100,00 (Euro Cento) per ogni evento ricadente nel seguente elenco:
  - 1) vizi relativi alla periodica manutenzione ordinaria della/e struttura/e ospitante/i i cani;
  - 2) condizioni igieniche scarse o mancata disinfestazione periodica, relativamente ai box ospitanti i cani ed a tutti i locali e alle aree comuni interne ed esterne, così come certificato dai competenti uffici sanitari;
  - 3) mancato puntuale aggiornamento dei registri di carico e scarico, dell'archivio sanitario e di ogni altra documentazione prevista dalla legge, o ritardo nella trasmissione dei dati all'Amministrazione;
  - 4) non corretto smaltimento di qualsiasi rifiuto prodotto o presente nella/e struttura/e;
  - 5) mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico stabiliti;
  - 6) mancata o tardiva comunicazione del decesso o della fuga di un animale;
- pari a € 150,00 (Euro Centocinquanta) per ogni evento ricadente nel seguente elenco:
  - 1) somministrazione di cibo inadeguato, per qualità o quantità, insufficienza di acqua potabile nei contenitori;
  - 2) mancata o insufficiente assistenza sanitaria ai cani ricoverati;
  - 3) ricovero degli animali in spazi non rispondenti ai criteri strutturali/dimensionali stabiliti dalla normativa vigente.

Per mancata esecuzione di quanto indicato nell'offerta tecnica, in base alla gravità della carenza riscontrata, verrà applicata una penale da € 100,00 (Euro Cento) ad € 300,00 (Euro Trecento).

Si procederà all'applicazione delle penali previa contestazione per iscritto all'affidatario, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'affidatario abbia fatto pervenire le proprie controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute fondate, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Articolo 12 CONTROLLO E VIGILANZA**

Il Servizio Veterinario dell'ASUR svolge, all'interno della/e struttura/e, le attività di controllo igienico sanitario e di

verifica del benessere degli animali.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, senza che l'affidatario possa nulla eccepire, di effettuare in qualsiasi momento, mediante personale proprio o incaricato, visite periodiche alla/e struttura/e, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali e le loro condizioni igienico-sanitarie.

La vigilanza ed il controllo sul rispetto delle disposizioni del presente appalto e di tutte le norme relative alla protezione degli animali è affidata, oltre che a tutti gli Organi di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, alle Polizie Provinciali, alle Polizie Municipali, ai Dipartimenti dei Servizi Veterinari delle ASL, alle Guardie Zoofile volontarie delle Associazioni Animaliste, alle Guardie Particolari Giurate volontarie delle Associazioni Ambientaliste o protezionistiche addette alla vigilanza venatoria o alieutica.

### **Articolo 13 CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

L'affidatario si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contesta per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Allegati:**

- A) Dotazione organica attuale;
- B) Mappa canile pubblico di Offida.

F.to Il Dirigente  
Arch. Ugo Galanti